



## **ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**COSTA CROCIERE S.P.A.**

**E**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the circular stamp.

## ACCORDO QUADRO

tra

la Società Costa Crociere S.p.A., C.F./P.I 02545900108, con sede legale in Genova, Piazza Piccapietra 48, (nel prosieguo anche "COSTA"), ivi rappresentata dal Sig. Neil Aniello Palomba nato/a a \_Watford (UK) il \_31-01-1981\_domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società Costa Crociere S.p.A. – Piazza Piccapietra, 48 – Genova,

e

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

### **Premesso che:**

**Il CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;



- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

c) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot. n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

La Società Costa Crociere S.p.A è una compagnia di navigazione italiana dedicata all'attività crocieristica. Si tratta della flotta standard maggiore in Europa. La Costa Crociere appartiene al Gruppo Carnival Corporation & plc e controlla la tedesca AIDA Cruises; fino al 2014 il gruppo comprendeva anche la spagnola Ibero Cruceiros, marchio nel frattempo dismesso.

**Considerato che:**

- la sinergia tra il CNR e COSTA può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la sostenibilità ambientale;
- la Società Costa Crociere S.p.A dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare molte attività di ricerca del CNR nei settori dell'oceanografia, della sostenibilità ambientale, dell'inquinamento, ed inoltre a sviluppare congiuntamente iniziative di confronto, sviluppo e divulgazione relative alle stesse tematiche di ricerca,;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e COSTA possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e COSTA manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune



interesse nelle tematiche di sostenibilità ambientale e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

– Il CNR e COSTA manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

*Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:*

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,**

**ART. 1 - Premesse**

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

**ART. 2 - Oggetto e Finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore scientifico;

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma n.1, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere.

In particolare, i "firmatari" del presente Accordo si propongono di:

- Sensibilizzare e formare adeguatamente in merito al tema di sostenibilità ambientale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecnologie in essere e valorizzando nel contempo, su suolo italiano l'impiego di tecnologie innovative, evidenziando le opportunità che ne possano derivare;
- Favorire lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di innovazione tecnologica, mediante un percorso le cui azioni si sviluppino attraverso una costante e continua iterazione tra le Parti, finalizzata a creare una rete stabile di conoscenze che possano contribuire a stimolare lo sviluppo del settore delle tecnologie abilitanti.



- Monitorare con continuità l'offerta di innovazione ed i trend tecnologici e di mercato, nazionali ed internazionali, nel settore di riferimento;
- Promozione di eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie nei confronti di una massa variegata di possibili "utenti";
- Promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza tecnologica in genere.

### **ART. 3 - Comitato Bilaterale**

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Fanno parte Comitato Bilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e due rappresentanti COSTA nominati dal Presidente di COSTA. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione, si doterà di un regolamento interno, ed avrà in particolare i seguenti compiti:

Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;

Proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa la individuazione di appositi gruppi di lavoro;

Approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;

Individuazione degli strumenti per rendere disponibili ad un numero sempre crescente di operatori le conoscenze derivanti dall'uso della nuova tecnologia;

Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di COSTA aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

4



#### **ART. 4 - Tipologia delle azioni**

Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria e nazionale ed, in particolare, con una politica interna fortemente incline ad un Piano di diffusione della Innovazione Tecnologica.

Le Parti reciprocamente si impegnano, in via primaria e non esclusiva, a collaborare come di seguito illustrato:

- (a) Costa si impegna a garantire ospitalità ai Ricercatori CNR a bordo delle proprie Navi ai fini della realizzazione delle attività congiunte precedentemente identificate;
- (b) Ogni specifica attività sviluppata in collaborazione tra le Parti, dovrà essere disciplinata attraverso specifica convenzione operativa. Queste stabiliranno oggetti, condizioni, risorse umane, strumentali o finanziarie, tempistica e quant'altro le Parti riterranno necessario concordare per la realizzazione delle suddette attività, dovendosi quindi ritenere escluso tutto quanto non espressamente previsto e pattuito nelle singole convenzioni operative.

Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

#### **ART. 5 - Convenzioni operative**

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

5

 



#### **Art. 6 - Risorse**

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

#### **Art. 7-Proprietà Intellettuale**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

#### **ART. 8 - Tutela dei dati personali**

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003.



6



#### **ART. 9 – Visibilità dell'Accordo – Quadro**

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo – Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.

#### **ART. 10 - Durata**

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

#### **Art. 11 – Modifiche e Recesso**

Qualora nel corso dei quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### **Art. 12 - Nullità parziale**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di





impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

**Art. 13 - Cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

**ART. 14 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

**ART. 15 - Registrazione**

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

**Art. 16 - Rinvii e Foro Competente**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Roma, li 03/10/2016

Per Costa Crociere S.P.A.

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Direttore Generale

Il Presidente

Dott. Neil Aniello Palomba

Prof. Luigi Nicolais